

Famiglia non fondata sul matrimonio, art. 317-bis c.c. e provvedimenti provvisori

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

FAMIGLIA NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE

In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., nel rito camerale ex artt. 737 c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l'interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole. Nemmeno può ritenersi che le parti restino sprovvedute di strumenti di tutela giuridica, essendo sempre ammesso sollecito per la modifica o la revoca (742 c.p.c.) o comunque istanza per la revisione (155-ter c.c.).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

IL CASO.it
- ■ -

... e ... sono genitori di .. (... 2001) e ... (. 1998), figli nati fuori da matrimonio. Con ricorso depositato in data 21 marzo 2013, la madre ha richiesto, ex art. 317.bis c.c., provvedersi alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, attesa la cessazione della convivenza tra i partners. Con memoria del 20 giugno 2013, la parte resistente si è costituita e ha presentato istanza di differimento dell'udienza, per impedimento del difensore. L'impedimento del difensore è documentato e attiene a ragioni di salute che legittimano, dunque, lo spostamento del processo ad altra data.

Parte ricorrente ha espressamente fatto richiesta di provvedimenti provvisori; la resistente non ha preso posizione sulla richiesta, mentre ha svolto rilievi su altre specifiche questioni processuali. Reputa dunque il Tribunale che sia opportuna, unitamente al differimento dell'udienza, l'adozione di provvedimenti interinali. I provvedimenti *de quibus* si rendono certamente opportuni dove, all'esito dello scambio delle difese delle parti, il Tribunale registri delle conclusioni «conformi» dei genitori, su alcuni punti della controversia, così accertando, in parte qua, la condivisione di assetti condivisi. In questo caso, l'adozione del provvedimento interinale non «sorprende» alcuna delle parti poiché recepisce la volontà (identica) dell'uno e dell'altro litigante; nemmeno pregiudica l'eventuale corso del processo, in quanto, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale conserva il potere di modifica anche *ex*

ufficio delle statuizioni (cedevoli) provvisoriamente adottate. Va aggiunto che, nel rito camerale ex artt. 737 c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l'interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole. Nemmeno può ritenersi che le parti restino sfornite di strumenti di tutela giuridica, essendo sempre ammesso sollecito per la modifica o la revoca (742 c.p.c.) o comunque istanza per la revisione (155-ter c.c.).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente chiede: affido condiviso dei figli e collocazione degli stessi presso la madre; diritto di visita del padre un giorno a settimana dalle 19.30 alle 22.00 e i fine settimana alternati dal venerdì ore 19.00 al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola; festività natalizie e altre feste divise con alternanza; periodi estivi condivisi; assegno di mantenimento di euro 1.500,00 e spese straordinarie divise al 50%. La parte resistente invece così conclude: affido condiviso dei figli, collocamento presso la madre; diritto di visita: un giorno infrasettimanale con prelievo dalle 19.30 e riaccompagnamento a scuola il giorno dopo; fine settimana alternato dal venerdì al lunedì con riaccompagnamento a scuola; vacanza e feste alternate; spese straordinarie divise al 50% e mantenimento in euro 873,00.

Il Tribunale, per l'effetto, accerta che, in via provvisoria: 1) può essere disposto l'affidamento condiviso e il collocamento dei minori presso la madre; 2) può essere stabilito il diritto di visita secondo modalità condivise dai genitori; 3) può essere fissato un mantenimento già in euro 873,00 mensili ed il procedimento dovrà accertare se la somma debba essere maggiore (accogliendo la domanda della madre) o dovrà essere così confermata, accogliendo le istanze del padre.

PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 737 c.p.c.

DIFFERISCE l'udienza alla data del 2 ottobre 2013, alle ore 10.30, sempre dinanzi al solo giudice relatore, designato con decreto presidenziale del 12 marzo 2013,

in via provvisoria e urgente,

AFFIDA i minori (... 2001) e ... (.. 1998) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in ..., ...

DISPONE che il padre possa frequentare i figli minori con il seguente calendario: ogni settimana, un giorno a scelta con prelievo la sera alle 19.30 e riaccompagnamento il giorno seguente a scuola; ogni fine settimana dispari, con prelievo il venerdì alle 19.00 e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina; le altre festività, ad

anni alterni, partendo dal primo turno con la madre: per natale 23 – 29 e 30 dic. – 7 gennaio; per Pasqua, ad anni alterni: per quest’anno con la madre e a seguire con turni alternati; d’estate, per 15 giorni consecutivi con il padre e una settimana a luglio: entrambi i periodi da comunicare da parte del padre entro il 30 maggio di ogni anno.

DISPONE che il padre provveda al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile di euro 873,00 da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno divise in pari misura tra i genitori.

Decreto Immediatamente esecutivo.

Si comunichi

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2013

IL CASO.it